



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 settembre 2015  
(OR. en)

9445/15

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0110 (NLE)**

---

---

**COEST 162**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

---

**DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,  
e all'applicazione provvisoria dell'accordo  
rafforzato di partenariato e di cooperazione  
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,  
e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 31, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 aprile 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kazakhstan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (l'"accordo").
- (2) I negoziati per l'accordo sono andati a buon fine e l'accordo è stato siglato il 20 gennaio 2015.
- (3) L'articolo 281 dell'accordo prevede l'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte, prima della sua entrata in vigore.
- (4) È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e applicato in parte a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (5) La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

1. È autorizzata la firma a nome dell'Unione dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

### *Articolo 3*

1. A norma dell'articolo 281 dell'accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
  - a) titolo I;

- b) titolo II: articoli 4, 5, 9 e 10;
- c) titolo III (eccetto gli articoli 56 e 58, l'articolo 62 nella misura in cui riguarda la tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale, e l'articolo 147).

L'applicazione provvisoria dell'articolo 141 non pregiudica i diritti sovrani degli Stati membri sulle loro risorse di idrocarburi a norma del diritto internazionale, inclusi i loro diritti ed obblighi in quanto Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

- d) titolo IV: capi 5, 6, and 7 (eccetto l'articolo 210, lettera c) e l'articolo 212, lettere b), f), g), h), e i), e i capi 12 e 15;
- e) titolo V: articoli 235 e 238 (eccetto i paragrafi 2 e 3) ;
- f) titolo VI: capi 5 e 9;
- g) titolo VII;
- h) titolo VIII (nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo);
- i) titolo IX (eccetto l'articolo 281, paragrafo 7, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo a norma del presente articolo);

j) allegati da I a VII, nonché il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

2. La data a decorrere dalla quale l'accordo si applica a titolo provvisorio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

#### *Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---